

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO

OVINI E CAPRINI (D. Lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

| | | |
|--|--|----|
| REGIONE | ASL | |
| Data del controllo | N. Check List: | |
| Veterinario Ispettore | | |
| Codice azienda | Ragione sociale | |
| Indirizzo azienda | Indirizzo sede legale | |
| Proprietario degli animali | | |
| Codice fiscale | Tel. | |
| Conduttore/Detentore | | |
| Codice fiscale | Tel. | |
| Tipologia di struttura (AL Allevamento; CG Centro Materiale Genetico; CR Centro Raccolta; PS Punto di Sosta; SS Stalla di Sosta; ST Stabulario) | | |
| Specie allevata (Ovina/Caprina) | Orientamento produttivo (latte/lana/carne/misto/altre finalità/produzione da autoconsumo) | |
| Modalità di allevamento (AE → All'Aperto o Estensivo; SI → Stabulato o Intensivo; TR → Transumante) | | |
| Presenza di un manuale di buone pratiche: | SÌ | NO |
| Veterinario Aziendale (se presente): Dr | | |

| NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist): | | |
| | <i>Ovini¹</i> | <i>Caprini¹</i> |
| Capi totali identificati individualmente presenti alla data | | |
| Pecore/capre femmine identificate individualmente > 12 mesi presenti alla data | | |
| Arieti/becchi identificati individualmente > 12 mesi presenti alla data | | |
| Giovani pecore/capre identificate individualmente < 12 mesi (femmine da rimonta) presenti alla data | | |
| Agnelli/capretti maschi identificati individualmente < 12 mesi (da rimonta) presenti alla data | | |
| Agnelli/capretti non identificati registrati al censimento (ove disponibile un censimento negli ultimi 12 mesi) ² | | |
| Numero di animali identificati individualmente, morti in azienda oltre 12 mesi d'età (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi | | |
| Numero di capi circolanti* identificati individualmente (> 12 mesi d'età) negli ultimi 12 mesi | | |
| Mortalità animali identificati individualmente > 12 mesi d'età (**) | | |
| Numero di animali identificati individualmente, morti in azienda prima dei 12 mesi d'età (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi | | |
| Numero di capi circolanti* identificati individualmente (< 12 mesi d'età) negli ultimi 12 mesi | | |
| Mortalità animali identificati individualmente < 12 mesi d'età (**): | | |

| | | |
|---|--|--|
| Agnelli/Capretti non identificati o identificati in modalità semplificata morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi | | |
| Numero di agnelli/capretti identificati in modalità semplificata usciti per partita negli ultimi 12 mesi | | |
| Mortalità agnelli/capretti non identificati o identificati in modalità semplificata (***) | | |
| <p>(*) Capi circolanti identificati: rispettivamente, soggetti con età < 12 mesi o >12 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi.</p> <p>(**) Rapporto tra il numero di capi (rispettivamente <12 mesi e >12 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi e il numero di capi (rispettivamente < 12 mesi e > 12 mesi d'età) circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi.</p> <p>(***) Rapporto tra il numero di agnelli/capretti non identificati o identificati in modalità semplificata morti in azienda negli ultimi 12 mesi e la somma tra il numero di agnelli/capretti usciti per partita negli ultimi 12 mesi e il numero di agnelli/capretti morti in azienda.</p> <p>¹ – Nel caso in cui per un proprietario/operatore esista un solo allevamento registrato in BDN per una delle due specie, con presenza di pochi capi appartenenti all'altra, la checklist precompilata riporterà i dati relativi a entrambe le specie, "ovini" e "caprini" e sarà l'unica a dover essere compilata; invece, nel caso in cui per lo stesso proprietario/operatore risulti la presenza di 2 allevamenti registrati in BDN, uno per "ovini" e l'altro per "caprini", la checklist relativa a ciascun allevamento riporterà solo i dati relativi alla specie corrispondente; pertanto dovrà essere compilata una diversa checklist per ciascuno dei due allevamenti delle diverse specie.</p> <p>² – Il censimento viene effettuato nel mese di marzo di ogni anno. Poiché non tutti gli allevamenti hanno obbligo di censimento, se non sussiste un censimento recente, il campo resterà vuoto.</p> | | |

| CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA' | SI | NO |
|--|----------|---|
| Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo: | | |
| <input type="checkbox"/> Valutazione del rischio ClassyFarm <input type="checkbox"/> Selezione regionale <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Allevamento non controllato negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello <input type="checkbox"/> Allevamento con più proprietari/detentori <input type="checkbox"/> Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Implicazione per la salute umana e animale <input type="checkbox"/> Indagini relative all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagini relative a frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Variazione dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) <input type="checkbox"/> Casuale – Classyfarm; <input type="checkbox"/> Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021) | | |
| (*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale: | | |
| PREAVVISO (max 48 ore) | SI | NO |
| Se SI in data _____ | tramite: | Telefono Telegramma/lettera/fax Altra forma |

LEGENDA DELLE NON CONFORMITÀ

| SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ | AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE |
|---|--|
| SI – CONFORME | NESSUNA |
| no- non conforme n.c. minore categoria A | Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata |
| no- non conforme n.c. minore categoria B | Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata |
| NO non conforme N.C. maggiore categoria C | Sanzione amministrativa o penale immediata |
| NA non applicabile | |
| OTTIMALE - superiore al requisito previsto | Facoltativo (in aggiunta a conforme) |
| Evidenze: | Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo |

ELEMENTO DI VERIFICA

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. Sono fornite indicazioni differenti in base al tipo di popolazione e alla tipologia di allevamento (es. se allevati al chiuso in stalla, o al pascolo). **I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.**

| | |
|---|-----------------|
| Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri oppure nel caso siano allevamenti con attitudine non da latte); oppure un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); oppure un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano) | no; NO |
| Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri oppure nel caso siano allevamenti con attitudine non da latte); oppure un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); oppure un operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano) | SI |
| Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri oppure nel caso siano allevamenti con attitudine non da latte); oppure un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); oppure un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano) | Ottimale |

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Indicare il numero degli addetti

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate”

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio).

Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|--|-----------------|
| Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale | no; NO |
| Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio (o combinazione opposta) | SI |
| Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni | Ottimale |

| 2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative. | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc. | | | | | |
| ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI | | | | | |
| 3. Numero di ispezioni | | | | | |
| <p>146/2001 All. Controllo Punto 2.</p> <p><i>“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.”</i></p> <p>L’ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento.</p> <p>Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell’operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell’alimentazione con strumenti meccanici).</p> <p>Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.</p> | | | | | |
| Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: | | | | | no; NO |
| <ul style="list-style-type: none"> - STALLA: meno di 1 ispezione/giorno; - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari | | | | | |
| Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: | | | | | SI |
| <ul style="list-style-type: none"> - STALLA: almeno 1 ispezione/giorno - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari | | | | | |
| Si considera ottimale un numero di visite superiore al requisito minimo previsto: | | | | | Ottimale |
| STALLA/ALL'APERTO (PASCOLO): 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata | | | | | |
| 3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno; mentre gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare sofferenze. | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto e se esiste un programma per organizzare le ispezioni degli animali stabulati all’aperto | | | | | |
| 4. Illuminazione per l’ispezione | | | | | |
| <p>146/2001 All. Controllo Punto 3</p> <p><i>“Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile”</i></p> <p>L’intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell’arco della giornata. In aggiunta un’illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l’ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione | | | | | | no; NO |
| Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante | | | | | | SI |
| 4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali. | | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXXXX | |
| EVIDENZE (*) | | | | | | |
| (*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne | | | | | | |
| 5. Trattamento degli animali malati o feriti | | | | | | |
| 146/2001 All. Controllo Punto 4 <i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli."</i> | | | | | | |
| Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato (non necessariamente di tipo farmacologico), verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale. Punti da verificare: 1. la verifica dell'immediato trattamento: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito possa essere spostato o sia già stato spostato nel reparto infermeria (area o box, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza); 2. il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda. Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte. | | | | | | |
| Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda | | | | | | no; NO |
| Si considera adeguato: presenza di personale istruito ed evidenza che i due punti di verifica sopra enunciati siano soddisfatti | | | | | | SI |
| Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia o specifici protocolli terapeutici). | | | | | | Ottimale |
| 5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato. | | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | Ottimale | |
| EVIDENZE (*) | | | | | | |
| (*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o con problemi di tipo comportamentale | | | | | | |
| 6. Abbattimento | | | | | | |
| D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4 <i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]."</i> Reg. 1099/2009 Art. 2 Definizioni | | | | | | |

- a) **«abbattimento»**: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;
- d) **«abbattimento d'emergenza»**: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;
- e secondo il considerando n.12 è da intendersi "emergenza" in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l'abbattimento di emergenza dall'applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L'abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d'emergenza.
- j) **«macellazione»**: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana.

Capo II Articolo 4

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di **macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]

Capo IV Articolo 19

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

Reg. 1/2005

Allegato I, Capo I, Paragrafo 1

"Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili."

Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009).

Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. eutanasia effettuata da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure proprietario/detentore adeguatamente formato) e che siano presenti delle istruzioni (es. numeri da contattare in caso d'emergenza, materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.).

È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell'animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.

I limiti indicati relativamente alla presenza di istruzioni in allevamento sono un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|---|---------------|
| Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione | no; NO |
|---|---------------|

| | |
|---|-----------|
| Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione | SI |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------------|
| Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza | Ottimale |
|---|-----------------|

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | Ottimale |
|---|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o abbattimento. Le valutazioni ABM in calce alla checklist (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità | | | | | |
| TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) | | | | | |
| 7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali | | | | | |
| <p>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. <i>"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"</i></p> <p>D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2 <i>"Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata."</i></p> <p>Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005 che fornisce indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. <i>"I detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che non può essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata"</i>.</p> <p>Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale. Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.</p> | | | | | |
| Si considera non conforme: assenza o non conformità del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 | | | | | NO |
| Si considera conforme: presenza e conformità del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 | | | | | SI |
| <p>7) È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata. I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.</p> | | | | | |
| SI | ----- | ----- | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXX |
| | ----- | ----- | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità del registro di carico e scarico | | | | | |
| 8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici | | | | | |
| <p>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. <i>"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle</i></p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <i>ispezioni o su richiesta</i> | | | | | |
| Il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e s.m.i. e D.lgs 6 marzo 2006 n.158 e s.m.i.). In alternativa, prima del 28 gennaio 2022 è volontaria la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i. | | | | | |
| Si considera non adeguato: (prima del 28 gennaio 2022) l'assenza del registro cartaceo (ove in alternativa non vi siano le registrazioni in Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza) o la non conservazione per il periodo stabilito, così come la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti, sia in presenza di registro cartaceo che di registrazioni dei trattamenti in formato elettronico | | | | | NO |
| Si considera adeguato: la presenza del registro cartaceo (prima del 28 gennaio 2022), la conservazione adeguata e la piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti. Dopo il 28 gennaio 2022, la presenza delle registrazioni su Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza e la piena corrispondenza del controllo a campione | | | | | SI |
| 8) È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo Farmacosorveglianza - i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario | | | | | |
| SI | ----- | ----- | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXX |
| | ----- | ----- | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Segnalare i trattamenti controllati a campione | | | | | |
| LIBERTÀ DI MOVIMENTO | | | | | |
| 9. Superficie disponibile per il decubito: pecore/capre adulte (ovvero in lattazione, in asciutta) e arieti/becchi | | | | | |
| <i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;</i> | | | | | |
| <i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”</i> | | | | | |
| L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causare loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). | | | | | |
| I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. | | | | | |
| PECORE/CAPRE ADULTE e ARIETI/BECCHI | | | | | |
| Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m ² /capo per le pecore/capre adulte (arieti/becchi: < 3,5 m ² in box singolo e < 2,2 m ² /capo in box collettivo) | | | | | no; NO |
| Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,5 – 1,7 m ² /capo per le pecore/capre adulte (arieti/becchi: 3,5 m ² in box singolo e 2,2 m ² /capo in box collettivo) | | | | | SI |
| Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 1,7 m ² /capo per le pecore/capre adulte (arieti/becchi: > di 3,5 m ² in box singolo e > di 2,2 m ² /capo in box collettivo), oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo | | | | | Ottimale |
| 9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni | | | | | |
| I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà | | | | | |
| Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |

| EVIDENZE (*) | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|
| (*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità | | | | | |
| 10. Superficie disponibile per il decubito: animali da rimonta (> 3 mesi d'età) | | | | | |
| 146/2001 All. Libertà di movimento punto 7; | | | | | |
| <i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”</i> | | | | | |
| L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 80 cm). I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. | | | | | |
| ANIMALI DA RIMONTA (> 3 mesi d'età) | | | | | |
| Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore 1,0 m ² /capo | | | | | no; NO |
| Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,0 – 1,2 m ² /capo | | | | | SI |
| Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 1,2 m ² /capo oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo | | | | | Ottimale |
| 10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni | | | | | |
| I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà | | | | | |
| Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità | | | | | |
| 11. Superficie disponibile per il decubito: agnelli e capretti (< 3 mesi d'età) | | | | | |
| 146/2001 All. Libertà di movimento punto 7; | | | | | |
| <i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]”</i> | | | | | |
| L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Considerare come superficie disponibile per il decubito l'intera area del box. Nel caso dei capretti, si considera ottimale la presenza di spazi ed arricchimenti ambientali adatti a stimolare il gioco, la curiosità e l'interazione dei soggetti in base alla loro età (es. da circa 45 giorni di vita), purché essi non rappresentino dei pericoli per l'incolumità dei giovani animali. I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. | | | | | |
| AGNELLI E CAPRETTI (< 3 mesi d'età) | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 0,3 m ² /capo di spazio per il decubito | | | | | <i>no; NO</i> |
| Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 0,3 - 0,5 m ² /capo di spazio per il decubito | | | | | SI |
| Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 0,5 m ² /capo di spazio per il decubito, e/o con la possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo anche solo qualche ora al giorno | | | | | Ottimale |
| 11) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni | | | | | |
| I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà | | | | | |
| Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità | | | | | |
| EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE | | | | | |
| 12. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi) | | | | | |
| 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8. | | | | | |
| <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</i> | | | | | |
| Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera, e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. | | | | | |
| Si considera non adeguato: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali | | | | | <i>no; NO</i> |
| Si considera adeguato: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente in quasi tutti i gruppi | | | | | SI |
| Si considera ottimale: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale | | | | | Ottimale |
| 12) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. | | | | | |
| Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità | | | | | |
| 13. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura | | | | | |
| 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8. | | | | | |
| <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle</i> | | | | | |

attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”

PECORE E CAPRE DA LATTE

Valutare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (comprese sala di mungitura, sala di attesa e mangiatoie), senza confondere questo aspetto con il loro livello tecnologico. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|---|-----------------|
| Si considera non adeguato: Presenza di residui fecali o altro sui gruppi, sui pavimenti, sui muri e sulle mangiatoie, o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili | no; NO |
| Si considera adeguato: Pulizia adeguata dei gruppi e delle mangiatoie ma presenza di residui fecali o altro su pavimenti e muri | SI |
| Si considera ottimale: Assenza di residui fecali e buona igiene generale | Ottimale |

13) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono puliti regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario

Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Indicare le condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature adibite alla mungitura

14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

“8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse (incluse quelle di camminamento: pavimenti, corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.), con cui gli animali possono venire a contatto, e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati, non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.

| | |
|--|---------------|
| Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, corridoi, accessi, delimitazioni, attacchi che causano lesioni agli animali | no; NO |
| Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti, percorsi e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali | SI |

14) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXXXXXX |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o lettiera dannosa e gravemente lesiva per gli animali; presenza di spigoli, rastrelliere, passaggi, corridoi, attacchi ecc. taglienti e/o lesivi, con sporgenze, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

15. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.”

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell'azienda (es. gregge di piccole dimensioni) possa servirsene.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca *ad libitum*. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate.

Se la zona è un recinto individuale di isolamento, esso deve avere dimensioni adeguate, permettere all'animale di girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie.

La zona di isolamento-infermeria deve essere fornita di lettiera asciutta e confortevole che possa migliorare le condizioni degli animali.

Si considera requisito adeguato l'esistenza di un'infermeria identificata e circoscritta adibita a tale funzione. Quest'area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta (se è soggetta a rotazione) o segnalata sulla planimetria aziendale (se è a localizzazione fissa).

Tuttavia, in caso di allevamenti di piccole dimensioni per “infermeria identificata” si intende che:

- in caso di presenza di animali feriti o che necessitano isolamento, il box o altro spazio o settore deve essere identificato;
- in caso non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento, il box o altro spazio o settore può essere solo “identificabile”, ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, asciutta ed abbondante, abbeveratoi e facile accesso al cibo.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|--|-----------------|
| Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati | no; NO |
| Si considera adeguato: Presenza di locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta e confortevole, ove la condizione clinica lo richieda | SI |
| Si considera ottimale: Presenza di locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m ² /capo) | Ottimale |

15) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta e confortevole

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria

16. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

“10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”

Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature per il mantenimento di condizioni non dannose per gli animali.

L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento (es. per capretti e agnelli) e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).

Il livello di ventilazione adeguato deve permettere da un lato la rimozione del calore quando eccessivo (es. estate – inizio autunno) e dall'altro la rimozione dell'umidità in eccesso nelle stagioni più fredde (es. tardo autunno - inverno) mantenendo però una temperatura confortevole (protezione dal freddo eccessivo).

La ventilazione naturale può essere garantita da ampie finestre, la cui apertura è regolata in base alla temperatura interna ed esterna, a cui si associa un buon isolamento termico della copertura (coibentazione) e la presenza di un camino e/o la presenza di teloni ombreggianti o antiventto.

Si considera “stalla aperta” quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|--|---------------|
| Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione oppure insufficiente protezione dal caldo e dal freddo | no; NO |
|--|---------------|

| | |
|---|-----------|
| Si considera adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) oppure possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche, modulando le aperture in funzione del clima oppure presenza di impianti meccanici di ventilazione/aerazione idonei (senza sistemi di controllo) | SI |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------------|
| Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. coibentazione delle strutture, oppure presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo oppure pascolo idoneo con ripari naturali/artificiali | Ottimale |
|---|-----------------|

16) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche

17. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

“10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $NH_3 > 20$ ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|---|---------------|
| Si considera non adeguata l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $NH_3 > 20$ ppm; $CO_2 > 3000$ ppm) | no; NO |
|---|---------------|

| | |
|---|-----------|
| Si considera adeguata l'evidenza di una concentrazione di gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $NH_3 < 20$ ppm; $CO_2 < 3000$ ppm) | SI |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------------|
| Si considera ottimale l'evidenza di una concentrazione di gas ottimale per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $NH_3 < 10$ ppm; $CO_2 < 3000$ ppm) | Ottimale |
|--|-----------------|

17) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

| |
|--|
| |
|--|

(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH₃ CO₂.... a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata

| |
|--|
| |
|--|

18. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

“11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.”

Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux, una luce che permette di leggere la checklist senza sforzo. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|--|---------------|
| Si considera non adeguato: assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo | no; NO |
| Si considera adeguato: presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno | SI |

| |
|--|
| |
|--|

18) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXX |
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

| |
|--|
| |
|--|

(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.

| |
|--|
| |
|--|

19. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

“12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.”

Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località.

Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile.

| | |
|---|-----------------|
| Si considera non adeguato: In funzione della valutazione del rischio, delle necessità e delle possibilità, l'assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali | no; NO |
| Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali | SI |
| Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali | Ottimale |

| |
|--|
| |
|--|

19) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| (*) Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono | | | | | |
| ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA | | | | | |
| 20. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche | | | | | |
| <i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i> | | | | | |
| <i>“13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.”</i> | | | | | |
| La macchina mungitrice, i sistemi automatici di alimentazione, di ventilazione, ecc. possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente). | | | | | |
| Si considera non adeguato: Mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi | | | | | <i>no; NO</i> |
| Si considera adeguato: Almeno 1 ispezione al giorno | | | | | SI |
| Si considera ottimale: Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni | | | | | Ottimale |
| 20) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.) | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni | | | | | |
| 21. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva | | | | | |
| <i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i> | | | | | |
| <i>“13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.”</i> | | | | | |
| Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.). Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere verificati regolarmente, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile. | | | | | |
| Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme | | | | | <i>no; NO</i> |
| Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato | | | | | SI |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|
| 21) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso | | | | | |
| È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXX |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore | | | | | |
| ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE | | | | | |
| 22. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera | | | | | |
| <i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14</i> | | | | | |
| <i>"14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."</i> | | | | | |
| I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali. Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento (es. rimonta-asciutta-lattazione-arieti/becchi) disponga di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo. Nel caso di allattamento artificiale degli agnelli/capretti, la preparazione e la somministrazione del latte devono essere idonee e le tetterelle devono essere mantenute in buone condizioni igieniche. La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. | | | | | |
| Si considera non adeguato: - STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani; - PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza | | | | | no; NO |
| Si considera adeguato: - STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (in relazione ai fabbisogni specifici) e composta da alimenti sani; - PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare | | | | | SI |
| Si considera ottimale: - STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani; - PASCOLO: gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee e adeguata integrazione calcolata da un alimentarista | | | | | Ottimale |
| 22) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |

(*) Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, mortalità, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

23. Tipologia di alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche."

L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad *libitum* per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di somministrazione disgiunta degli alimenti fibrosi (es. fieno, erba, ecc.) da quelli concentrati (es. mangimi, granaglie, ecc.), gli alimenti fibrosi devono essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 h e la parte di concentrati deve essere somministrata in almeno due occasioni.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|---|---------------|
| Si considera non adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali | no; NO |
|---|---------------|

| | |
|---|-----------|
| Si considera adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24h (es. fieno sempre disponibile o somministrato in più occasioni, unifeed, pascolo/prato) e frazionata correttamente (somministrazione di concentrati, se previsti, in almeno 2 volte al giorno) | SI |
|---|-----------|

23) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni, a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXX |
|----|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

24. Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Di seguito sono forniti gli spazi ritenuti adeguati per ogni tipologia di animale. Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia.

PECORE DA LATTE ADULTE E ARIETI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 30 cm lineari;

OVINI DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 15 cm lineari;

AGNELLI (fino a 3 mesi): 15 cm/capo in mangiatoia, oppure se allattati artificialmente → in caso di 2 somministrazioni di latte/giorno, devono poter accedere tutti contemporaneamente al pasto; → in caso di distributrice automatica in funzione nelle 24h, garantire almeno 1 tettarella ogni 25 agnelli

CAPRE DA LATTE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 35 cm lineari;

CAPRE DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 25-30 cm lineari;

BECCHI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 60 cm lineari;

CAPRETTI (fino a 3 mesi): 20 cm/capo in mangiatoia oppure 1 tettarella ogni 15 capretti in caso di distributrice automatica in funzione nelle 24h.

Nel caso delle capre adulte, per la condizione ottimale (oltre a quanto già specificato) deve esserci un'altezza costante tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in rastrelliera, indipendentemente dal livello della lettiera (es. presenza di un'area antistante la mangiatoia profonda 80-100 cm) o presenza di un gradino di appoggio per gli arti anteriori.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. | | | | | |
| Si considera accesso agli alimenti non adeguato: difficoltà di prensione dell'alimento (es. l'animale deve inginocchiarsi o assumere posizioni non fisiologiche); oppure posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi inferiori al numero di animali | | | | | no; NO |
| Si considera accesso agli alimenti adeguato: facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi almeno pari al numero di animali | | | | | SI |
| Si considera accesso agli alimenti ottimale: facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi superiori al numero di animali oppure pascolo idoneo | | | | | Ottimale |
| 24) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, lesioni, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità | | | | | |
| 25. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi) | | | | | |
| <p>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17</p> <p>"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi".</p> <p>17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."</p> <p>Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato: OVINI (tutti i gruppi): almeno 1 abbeveratoio ogni 25 animali o se a vasca 2-3 cm/capo (1 m di vasca per 50 animali); CAPRINI: in caso di abbeveratoio a vasca almeno 3 cm/capo; oppure almeno 1 abbeveratoio ogni 20 capre adulte e almeno 1 abbeveratoio ogni 25 capre da rimonta</p> <p>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</p> <p>Per quanto riguarda la qualità dell'acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato; in aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale, l'esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua.</p> | | | | | |
| Si considera non adeguato: - STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) - PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre | | | | | no; NO |
| Si considera adeguato: - STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente; somministrazione di un'adeguata quantità di latte agli animali non ancora svezzati - PASCOLO: presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali | | | | | SI |
| Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi (compreso in quello degli animali non ancora svezzati) e deve essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia) | | | | | Ottimale |
| 25) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore. | | | | | |

Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

26. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

| | |
|--|-----------|
| Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite | NO |
| Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite | SI |

26) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente

I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

| SI | ----- | ----- | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXX |
|----|-------|-------|-----------|------|------------|
| | ----- | ----- | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le verifiche condotte

MUTILAZIONI

27. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

19. "E' vietato [...] il taglio [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda."

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.

Se praticata, verificare che la rimozione dell'abbozzo corneale sia eseguita al di sotto dei 21 giorni d'età, ad esempio tramite cauterizzazione termica o causticazione (applicazione di una pasta/matita caustica) della gemma corneale, e sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Se la rimozione dell'abbozzo corneale avviene dopo i 21 giorni d'età o se si riscontrano altre mutilazioni (es. taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna in animali adulti) riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico.

Il taglio della coda è ammesso solo a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati.

Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali. | | | | | |
| Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa | | | | | NO |
| Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa | | | | | SI |
| Si considera ottimale: Tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni | | | | | Ottimale |
| 27) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali? | | | | | |
| SI | ----- | ----- | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
| | ----- | ----- | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione, le categorie e - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc. | | | | | |
| PROCEDURE D'ALLEVAMENTO | | | | | |
| 28. Disposizioni generali | | | | | |
| <p><i>146/2001 Art. 2 Comma 1</i> <i>Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali</i> <i>1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:</i> <i>a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;</i> <i>b) allevare e custodire gli animali [...] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.</i></p> <p><i>146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20</i> <i>"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali".</i></p> <p>Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali. Tra queste si suggerisce di prestare attenzione alle modalità di esecuzione della tosatura, qualora questa causi gravi ferite agli animali. In aggiunta, verificare che il proprietario o il detentore non siano negligenti circa alcune misure da adottare per mantenere gli animali in condizioni di benessere (es. mancata esecuzione del pareggio podale con evidenza di unghioni lunghi e deformi, in grado di creare disagio agli animali).</p> | | | | | |
| Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali | | | | | no; NO |
| Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali | | | | | SI |
| 28) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti | | | | | |
| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | XXXXXXXXXX |
| | | | | | |
| EVIDENZE (*) | | | | | |
| (*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM (es. ferite gravi da tosatura, unghioni lunghi e deformi per assenza di pareggio, zoppia, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità. | | | | | |

29. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.

Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Se l'ambiente in cui vivono gli animali è ritenuto tale da non richiedere alcuna azione di controllo, il requisito si considera non applicabile.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

| | |
|--|-----------------|
| Si considera non adeguato: Completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori) | no; NO |
| Si considera adeguato: Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti) ma giudicate idonee al contenimento dei principali infestanti | SI |
| Si considera ottimale: Presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive) | Ottimale |

29) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

| SI | no cat. A | no cat. B | NO cat. C | N.A. | OTTIMALE |
|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le condizioni rilevate (es. presenza di mosche o evidenza della presenza di roditori o loro tracce). Descrivere, nel caso siano presenti perché ritenute necessarie, le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate. In caso N.A. specificare il motivo.

| | |
|--|----------------------------------|
| ESITO DEL CONTROLLO <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO | |
| Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. | |
| Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | |
| EVIDENZE: | |
| <input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale <input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE <input type="checkbox"/> Sostanze vietate | |
| <p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p> | |
| PROVVEDIMENTI ADOTTATI | |
| PRESCRIZIONI | |
| SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | |
| SE SÌ QUALI: | |
| | |
| ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE? | |
| SANZIONI APPLICATE | |
| Blocco movimentazioni | Amministrativa/pecuniaria |
| Abbattimento capi | Sequestro capi |
| Informativa in procura: | Altro(specificare): |
| | |
| NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE : | |
| | |
| NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE | |
| | |

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:

SÌ

NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE

ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE:

SÌ

NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

| STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore) | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| | <i>Ovini¹</i> | <i>Caprini¹</i> |
| Numero stimato pecore/capre in lattazione | | |
| Numero stimato pecore/capre in asciutta | | |
| Numero stimato arieti/becchi | | |
| Numero stimato pecore/capre da rimonta (>3 mesi fino al 1° parto) | | |
| Numero stimato agnelli/capretti da rimonta maschi | | |
| Numero stimato agnelli/capretti < 3 mesi | | |
| Stima della produzione latte:kg latte/capo/giorno oppure quintali latte dell'ultima consegna | | |
| <p>Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione.</p> <p>Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in ClassyFarm.</p> <p>¹ - Nel caso in cui per un proprietario/operatore esista un solo allevamento registrato in BDN per una delle due specie, con presenza di pochi capi appartenenti all'altra compilare le colonne relative a entrambe le specie, "ovini" e "caprini"; invece, nel caso in cui per lo stesso proprietario/operatore risulti la presenza di 2 allevamenti registrati in BDN, uno per "ovini" e l'altro per "caprini", compilare solo la colonna relativa alla specie corrispondente; in tal caso dovrà essere compilata una diversa checklist per ciascuno dei due allevamenti delle diverse specie.</p> | | |

| ABMs | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati. | | | |
| 30. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) | | | |
| Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per gli animali adulti. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi. | | | |
| OVINI ADULTI: valori di BCS minori di 2 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati | | | |
| CAPRINI ADULTI: valori di BCS minori di 1,5 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati | | | |
| Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti | | | Insufficiente |
| Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti | | | Adeguito |
| Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti | | | Ottimale |
| 30) Animali con BCS oltre i limiti | | | |
| Adeguito | Insufficiente | N.A. | OTTIMALE |
| | | | |
| EVIDENZE (*) | | | |
| | | | |
| (*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati | | | |

| | | | |
|---|-----------------|-------------|----------------------|
| 31. Pulizia degli animali | | | |
| Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell'intero vello o del manto (collo, addome, mammella, arti e coda) | | | |
| OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Più del 20% di animali sporchi CAPRE DA LATTE: Più del 10% di animali sporchi | | | Insufficiente |
| OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Tra il 7% e il 20% di animali sporchi CAPRE DA LATTE: Tra il 5% e il 10% di animali sporchi | | | Adeguato |
| OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Meno del 7% di animali sporchi CAPRE DA LATTE: Meno del 5% di animali sporchi | | | Ottimale |
| 31) Grado di pulizia del corpo degli animali | | | |
| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
| | | | |
| EVIDENZE (*) | | | |
| | | | |
| (*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati | | | |
| 32. Lesioni cutanee | | | |
| Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee. Le lesioni si valutano osservando l'intero animale: testa (inclusi occhi e orecchie), collo, torace, addome, mammella e tutti gli arti. | | | |
| OVINI E CAPRINI ADULTI: Per lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da: | | | |
| - aree alopeciche con una superficie totale di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie); | | | |
| - tumefazioni ed ascessi (non da malattia degli ascessi); | | | |
| - ferite ed abrasioni profonde; | | | |
| - callosità esuberanti e fessurate. | | | |
| Più del 10% di animali con lesioni cutanee | | | Insufficiente |
| Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee | | | Adeguato |
| Meno del 5% di animali con lesioni cutanee | | | Ottimale |
| 32) Animali con lesioni al corpo | | | |
| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
| | | | |
| EVIDENZE (*) | | | |
| | | | |
| (*) Registrare il numero di animali con lesioni, il gruppo e il numero di animali controllati. | | | |
| 33. Presenza di ascessi (animali adulti e rimonta) | | | |
| Valutare il numero di animali (adulti e rimonta) con ascessi integri o aperti e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla malattia degli ascessi) sul numero totale di animali (adulti e rimonta) osservati. | | | |
| Più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi | | | Insufficiente |
| Tra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi | | | Adeguato |
| Meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi | | | Ottimale |

33) Numero di animali con presenza di ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi correlati alla presenza di linfadenite caseosa

| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
|---------------|----------|------|----------|
| | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il numero di animali con presenza di ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla presenza di Linfadenite Caseosa/Malattia degli Ascessi) sul totale degli animali osservati (adulti e rimonta).

34. Zoppie

Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3. Si considera animale zoppo se presenta score 2 e 3.

→ Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata "a passo d'oca".

→ Score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non è in grado di camminare, o cammina sulle ginocchia.

Considerare il numero di animali zoppi (compresi quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali adulti.

| | |
|--|----------------------|
| OVINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi CAPRINI ADULTI: Più dell'8% di animali zoppi | Insufficiente |
|--|----------------------|

| | |
|--|-----------------|
| OVINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi CAPRINI ADULTI: Tra il 4% e l'8% di animali zoppi | Adeguato |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| OVINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi CAPRINI ADULTI: Meno del 4% di animali zoppi | Ottimale |
|--|-----------------|

34) Animali con evidenti segni di zoppia

| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
|---------------|----------|------|----------|
| | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il numero di animali con zoppia di grado 2 e 3, il gruppo e il numero di animali controllati.

35. Sanità della mammella (pecore da latte)

Verificare/calcolare il valore di media geometrica mobile della conta delle cellule somatiche del latte di massa, sulla base dei controlli eseguiti, prendendo in considerazione i risultati degli ultimi 3 mesi.

In assenza di analisi routinarie (almeno 1 volta al mese) sul latte di massa, il parametro si considera insufficiente.

| | |
|--|----------------------|
| Media geometrica cellule somatiche maggiore di 1.500.000 cell/ml e/o assenza di dati negli ultimi 3 mesi | Insufficiente |
|--|----------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Media geometrica cellule somatiche tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml | Adeguato |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Media geometrica SCC minore di 750.000 cell/ml | Ottimale |
|--|-----------------|

35) Media geometrica mobile cellule somatiche nel latte di massa

| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
|---------------|----------|------|----------|
| | | | |

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il valore di media geometrica mobile della conta delle cellule somatiche del latte di massa calcolato in base ai controlli degli ultimi 3 mesi, oppure registrare l'assenza di controlli routinari sul latte di massa.

36. Asimmetria della mammella (capre adulte da latte)

| | | | |
|--|-----------------|-------------|----------------------|
| La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% rispetto all'altro, capezzoli esclusi. | | | |
| Più del 10% di animali con asimmetria della mammella | | | Insufficiente |
| Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella | | | Adeguato |
| Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella | | | Ottimale |
| 36) Numero di capre adulte (da latte) con asimmetria della mammella | | | |
| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
| | | | |
| EVIDENZE (*) | | | |
| (*) Registrare il numero di capre adulte (da latte) con presenza di asimmetria della mammella sul totale delle capre adulte (da latte) osservate. | | | |
| 37. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 12 mesi d'età) | | | |
| <p>Considerare il numero di animali (ovini o caprini) adulti (>12 mesi d'età) morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero totale di animali adulti presenti il giorno della visita. Se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l'anno o se c'è un'elevata movimentazione di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento, è più opportuno usare al denominatore il numero di animali circolanti* negli ultimi 12 mesi.</p> <p><i>*Per capi circolanti si intendono i soggetti con età superiore a 12 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento nell'ultimo anno.</i></p> | | | |
| Più del 5% | | | Insufficiente |
| Tra il 2% e 5% | | | Adeguato |
| Meno del 2% | | | Ottimale |
| 37) Mortalità annuale degli animali adulti | | | |
| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |
| | | | |
| EVIDENZE (*) | | | |
| (*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte | | | |
| 38. Mortalità annuale degli agnelli e capretti (0-3 mesi di vita) | | | |
| <p>Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di agnelli/capretti circolanti* negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore).</p> <p><i>*Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).</i></p> <p>Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.</p> | | | |
| Più del 10% | | | Insufficiente |
| Tra il 4% e 10% | | | Adeguato |
| Meno del 4% | | | Ottimale |
| 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (0-3 mesi di vita) | | | |
| Insufficiente | Adeguato | N.A. | OTTIMALE |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| EVIDENZE (*) | | | |
| | | | |
| (*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte | | | |
| | | | |